

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -  
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente di sez. -  
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -  
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -  
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -  
Dott. AMORORO Giovanni - Consigliere -  
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -  
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -  
Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**D.D.A. (OMISSIS) e C.A. (OMISSIS);**

- ricorrenti -

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (OMISSIS);**

- controricorrente -

**D.D.D. (OMISSIS);**

- interveniente -

**e**

**SOCIETA' ASSICURAZIONE S.p.a.;**

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. xxx del 2010, depositata il 15 febbraio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Pettiti;

sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso chiedendo che venga disposta la rinotificazione del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza del 20 dicembre 2007, il Tribunale di Sala Consilina condannava il **Ministero della pubblica istruzione** al pagamento della somma di Euro 4.978,95 a titolo di risarcimento danni in favore di **D.D.A. e C.A.**, quali genitori della minore **D.D.D.** infortunatasi il giorno (**OMISSIS**) mentre seguiva le lezioni presso la scuola elementare di (**OMISSIS**).

Proponeva appello il Ministero della Pubblica Istruzione, censurando la sentenza nella parte in cui non era stata accolta l'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 25 cod. proc. civ., e, nel merito, dolendosi del fatto che non fosse stata esclusa la propria responsabilità pur in presenza di caso fortuito.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano gli appellati, in proprio e nella qualità di genitori della minore **D.D.D.**, contestando il gravame.

Non si costituiva la assicuratrice **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE**, chiamata in causa in garanzia dal Ministero.

2. L'adita Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata il 15 febbraio 2010, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto irrualmente proposta, essendo stata formulata soltanto con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ.. Accoglieva invece il secondo motivo di appello, rilevando che nel caso di specie dalla dinamica del sinistro, quale risultante dalla espletata prova testimoniale, emergeva in maniera inequivocabile la assoluta accidentalità dell'infortunio verificatosi per una caduta della minore, senza alcun concorso esterno alla presenza della insegnante, che nulla avrebbe potuto fare per evitarlo.

3. Avverso questa sentenza **d.D.A. e C.A.**, "*quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore D.D.D.*", proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Con il **PRIMO MOTIVO**, i ricorrenti deducevano "*violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all'art. 1218 cod. civ. e art. 246 cod. proc. civ. (contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia)*", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la P.A. avesse fornito la prova della accidentalità della caduta della minore in orario scolastico, in proposito utilizzando le dichiarazioni rese dalla insegnante e le ammissioni dei genitori. In proposito, i ricorrenti sostenevano che erroneamente la Corte d'appello aveva attribuito efficacia alle dichiarazioni della insegnante, atteso che senz'altro la domanda proposta era una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, rispetto alla quale le dichiarazioni della insegnante erano irrilevanti; peraltro, essendo stata impegnata la responsabilità specifica della insegnante sotto il profilo della violazione della regola della omessa custodia della minore, alla medesima andava attribuita la responsabilità del denunciato inadempimento, con conseguente sua incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ..

Con il **SECONDO MOTIVO**, i ricorrenti deducevano il vizio di omessa, insufficiente ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, sostenendo che in considerazione del fatto che il Tribunale aveva apprezzato le medesime risultanze istruttorie nel senso della sussistenza della responsabilità dell'amministrazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto illustrare in modo puntuale le ragioni che la avevano indotta a ritenere assolto l'onere della prova in ordine alla riferibilità dell'evento a caso fortuito.

3.1. Il **Ministero dell'istruzione**, università e ricerca scientifica resistiva con controricorso, mentre la **SOCIETA' DI ASSICURAZIONE** non svolgeva attività difensiva.

4. Il ricorso veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio, avendo il consigliere delegato ravvisato la manifesta inammissibilità dello stesso, perché proposto dai ricorrenti nella qualità di asseriti rappresentanti legali della figlia, divenuta però ormai maggiorenne, essendo nata, come si legge nell'intestazione del ricorso, il (**OMISSIS**).

Nella relazione si ipotizzava una violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., in quanto i ricorrenti avrebbero esercitato sostanzialmente un diritto altrui senza più esservi legittimati dalla cessata potestà parentale, dovendo ormai proporre il ricorso in proprio la figlia **d.D.D.**. Per di più, sia nella intestazione del ricorso, sia nelle conclusioni si deduceva espressamente da parte dei ricorrenti di avere esercitato il diritto di impugnazione quali esercenti la potestà sulla figlia, senza, quindi, far valere la posizione che avevano azionato in proprio nei gradi di merito, evidentemente per il danno patrimoniale.

4.1. In prossimità della adunanza camerale, con memoria recante procura in calce, interveniva in giudizio **D.D.D.**, la quale dichiarava di ratificare il ricorso dei suoi genitori, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., all'uopo invocando: Cass. n. 23291 del 2004, Cass. n. 19881 del 2011 e Cass. n. 24450 del 2011, nonché Cass. n. 5135 del 2004, Cass. n. 4468 del 2003, Cass. n. 12494 del 2001, Cass. n. 15031 del 2000, Cass. n. 272 del 1998, Cass. n. 882 del 1995 e Cass. n. 2129 del 1968.

4.2. Con ordinanza interlocutoria n. 5599 del 2012, la Terza Sezione di questa Corte ha escluso che la situazione individuata fosse riconducibile all'art. 81 cod. proc. civ., ravvisando, piuttosto, un'ipotesi di possibile inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetti (parti in senso formale) privi del potere di rappresentare in giudizio la parte in senso sostanziale, ovvero da soggetti privi di legittimazione all'esercizio del diritto di impugnazione, ponendosi, tuttavia, l'interrogativo se tale situazione fosse irrimediabile o potesse, al contrario, esserlo e, se del caso, in che modo.

Con la citata ordinanza interlocutoria, la Terza Sezione, dopo articolata illustrazione delle problematiche poste dalla proposizione del ricorso da parte dei genitori nella qualità di esercenti la potestà su di una figlia ormai divenuta maggiorenne e dopo avere dato conto delle possibili soluzioni e degli interrogativi dalle stesse posti, ha conclusivamente ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione del ricorso a queste Sezioni Unite, formulando i seguenti interrogativi:

a) nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia proposto dai genitori che avevano rappresentato nelle fasi di merito la parte ormai divenuta maggiorenne, la situazione deve ritenersi disciplinata, nel caso di mancata costituzione della controparte, dai primi tre commi dell'art. 164 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quella della nullità per omessa od assolutamente incerta indicazione della parte, sicché la Corte deve ordinare il rinnovo del ricorso da parte del maggiorenne personalmente se l'intimato non si sia costituito? b) sempre nel caso sub a), qualora l'intimato si sia costituito, la nullità del ricorso resta sanata e, tuttavia, si configura (che l'intimato resistente eccepisca, o meno, che stanno in giudizio genitori privi di potere rappresentativo) un'ipotesi di nullità della costituzione, cui deve rimediarsi dalla S.C. con l'applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ., comma 2? c) qualora nell'ipotesi sub b) il soggetto maggiorenne si costituisca nel giudizio di cassazione spontaneamente mediante atto notificato alla controparte, la nullità rilevante ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., deve intendersi sanata? d) se la costituzione avvenga mediante atto non notificato alla controparte ed essa non compaia all'adunanza in camera in consiglio della Corte o all'udienza pubblica, è necessario ordinare la notificazione dell'atto oppure provvedere ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., comma 2? Con l'ulteriore precisazione che questi quesiti sollecitano risposte al più generale problema della compatibilità con la struttura del giudizio di cassazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e, gradatamente, dell'art. 182 cod. proc. civ.. Invero, essendo gli atti introduttivi del giudizio di cassazione presidiati, sia sul piano dei termini, sia su quello dei requisiti, da sanzioni di inammissibilità, si sarebbe al di fuori dalla disciplina dell'art. 162 cod. proc. civ., relativa alle nullità e, dunque, apparentemente anche dalla possibilità di una rinnovazione: da ciò il dubbio che tanto l'art. 164 quanto l'art. 182 cod. proc. civ., siano in radice non compatibili con il giudizio di cassazione, ed invece applicabili soltanto nei gradi di giudizio di merito, seppure previsti nel libro primo del codice di rito.

5. Fissata la discussione per la pubblica udienza del 29 gennaio 2013, hanno depositato memoria i ricorrenti **d.D.A. e C.A.**, nonché la interveniente **D.D.D.**.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene che sia possibile pervenire alla decisione sul presente ricorso a prescindere dalla soluzione dei quesiti posti dalla ordinanza interlocutoria.

E' infatti indubbio che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da **D.D.A. e C.A.** in proprio e nella qualità di genitori della minore **D.**; è altresì indubbio che gli originari attori sono stati citati in appello nella qualità di genitori della figlia minore e si sono costituiti in quel giudizio in proprio e nella qualità di esercenti la potestà dei genitori sulla figlia minore **D.** .

Il ricorso per cassazione è stato proposto, con atto notificato il 4 maggio 2010, dai due ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore **D.D.D.**, nata il (**OMISSIS**). È quindi certo che, al momento della proposizione del ricorso la figlia dei ricorrenti **D.** era ormai divenuta maggiorenne.

Effettivamente, se ci si dovesse arrestare al dato formale della esplicitazione della qualità in cui il ricorso è stato dai ricorrenti proposto, risulterebbe rilevante l'esame delle questioni poste dalla ordinanza

interlocutoria. Tuttavia, il Collegio rileva che la detta esplicitazione non precluda la possibilità di verificare se quella specificazione sia frutto di un errore materiale e se invece il ricorso non possa ritenersi come proposto dai ricorrenti anche in proprio.

In proposito, si deve qui ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che *"al fine della corretta individuazione del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione occorre tener conto, più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del medesimo o nel testo del mandato ad litem, del contesto dell'atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, benché il ricorso fosse stato formalmente proposto da due coniugi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore danneggiante, esso si dovesse ritenere proposto dai due ricorrenti in proprio, in quanto il figlio non era mai stato parte nei gradi precedenti di giudizio ed aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età)"* (Cass. n. 2839 del 2005).

Orbene, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno agito sin dal primo grado, non solo nella qualità di esercenti la potestà dei genitori sulla figlia minore **D.**, ma in proprio; e in tale qualità hanno partecipato al giudizio di appello. Che la proposizione della domanda in proprio avesse un contenuto sostanziale correlato alla natura del danno subito dalla minore, risulta evidente sol che si consideri che oggetto della richiesta risarcitoria era anche la reintegrazione delle spese sostenute dai genitori in proprio ai fini della rimozione del danno subito dalla minore nell'incidente occorso in orario scolastico. Si trattava, quindi, di una domanda per questa parte riferibile esclusivamente ai genitori in proprio, e come tale trattata dai giudici di merito.

Nè può ritenersi che i due ricorrenti, nel proporre il ricorso nella qualità di esercenti la potestà dei genitori, abbiano inteso rinunciare alla domanda proposta in proprio, solo perché la procura è stata conferita nella qualità di genitori ed il ricorso è stato proposto nella medesima qualità, atteso che la posizione sostanziale fatta valere era quella originariamente introdotta in giudizio.

2. Accertato, dunque, che il ricorso proposto da **D.D.A.** e **C.A.** deve ritenersi proposto in proprio e non anche nella sola qualità di esercenti la potestà dei genitori su **D.D.D.**, e dato atto che il ricorso proposto in tale qualità è inammissibile in quanto la minore, alla data della proposizione del ricorso, era divenuta maggiorenne, si pone il problema della integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, essendo inidoneo il ricorso introduttivo a determinarne la presenza in giudizio. Invero, non appare dubitabile che la minore, divenuta medio tempore maggiorenne, sia litisconsorte necessaria del presente giudizio, non foss'altro per esserne stata parte, sia pure per effetto della rappresentanza legale dei propri genitori, in entrambi i gradi di merito, ed avendo comunque la domanda di danni oggetto del giudizio anche riflessi patrimoniali e non patrimoniali riferibili esclusivamente alla medesima.

In proposito, peraltro, non può non rilevarsi che **D.D.D.**, con memoria depositata in prossimità della trattazione del ricorso nell'adunanza camerale del 19 gennaio 2012, ha spiegato intervento nel presente giudizio, condividendo le censure proposte dai genitori con il ricorso introduttivo.

Siffatto atto di intervento, peraltro, non risulta essere stato notificato alle altre parti del giudizio, e segnatamente all'amministrazione controricorrente, sicché si dovrebbe disporre la notificazione del detto atto di intervento alla amministrazione.

2.1. Costituisce, tuttavia, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui *"il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso*

*per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti" (in tal senso, Cass. n. 2723 del 2010; per il riferimento ad una ipotesi di inammissibilità del ricorso, Cass., S.U., n. 6826 del 2010).*

Ed è appunto questa l'ipotesi che si presenta nel caso di specie, atteso che, come subito si vedrà, i motivi di ricorso non meritano accoglimento.

3. È innanzitutto infondato il primo motivo di ricorso.

Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che *"nel caso di danno cagionato dall'allunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante" (Cass., S.U., n. 9346 del 2002; Cass. n. 24456 del 2005; Cass. n. 5067 del 2010; Cass. n. 2559 del 2011); inoltre, "la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 cod. civ., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso" Cass., S.U., n. 9346 cit.).*

Orbene, la Corte d'appello si è attenuta a tale principio, e ha operato la propria valutazione alla stregua dello stesso. Non sussiste, quindi il denunciato vizio di motivazione con riferimento all'art. 1218 cod. civ..

3.1. È invece inammissibile il secondo profilo nel quale si articola il motivo, consistente nella deduzione della asserita incapacità a deporre della teste le cui dichiarazioni sono invece state dalla Corte d'appello poste a fondamento della propria decisione.

È noto che *"la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo" (Cass. n. 23054 del 2009).*

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato dedotto dai ricorrenti: non che i medesimi avessero formulato una eccezione di incapacità prima della assunzione della deposizione della insegnante, non l'avvenuta riproposizione della eccezione nel giudizio di appello. Pertanto, pur a volere ipotizzare che sussistesse

una incapacità a testimoniare della insegnante (ma tale ipotesi sembra doversi escludere alla luce dei principi affermati in tema di difetto di legittimazione passiva dell'insegnante statale in relazione a domande di danni subiti da alunni, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale che a titolo di responsabilità contrattuale: Cass., S.U., n. 9346 del 2002, cit.; Cass. n. 5067 del 2010), la questione non può formare oggetto di esame in questa sede.

4. Inammissibile è altresì il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della deposizione della insegnante.

È noto che *"il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"* (Cass. n. 27162 del 2009; Cass. n. 6288 del 2011).

Orbene, la Corte d'appello, sia pure con motivazione stringata, ha dato pienamente conto delle ragioni per le quali, sulla base delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che nel caso di specie dovesse ritenersi integrata l'ipotesi del caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità dell'amministrazione convenuta. Ed è noto, in particolare, che l'accertamento in ordine alla sussistenza del caso fortuito involge valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto - come nella specie - da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753 del 2004).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della particolarità della vicenda processuale, che ha indotto la Terza Sezione a richiedere l'intervento di queste Sezioni Unite, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013